

# Gestione separata - Indennità di maternità/paternità - Istruzioni Inps

---

8 Marzo 2016

L'Inps, con l'allegata circolare n. 42/2016, ha fornito istruzioni operative riguardo all'indennità di maternità/paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata, alla luce delle disposizioni sulla materia contemplate dal d.lgs. n. 80/15, innovativo del d.lgs. n. 151/2001 (T.U. sulla maternità/paternità), nonché del d.lgs. n. 148/15 che ne ha esteso la portata agli anni successivi al 2015.

Due sono gli aspetti approfonditi:

- il diritto all'indennità di maternità/paternità in favore dei lavoratori suddetti (parasubordinati e liberi professionisti), in caso di adozione o affidamento, per un periodo di astensione di 5 mesi (v. art. 64 bis del T.U.). Riguardo a tali ipotesi, nel rammentare l'innalzamento del periodo indennizzabile da 3 a 5 mesi, l'Inps rimanda alle indicazioni già fornite in passato sull'argomento, a seguito della relativa sentenza della Corte costituzionale n. 257/12, segnalando l'imminente pubblicazione di uno specifico decreto ministeriale modificativo delle condizioni di accesso alla tutela della maternità per tale fattispecie;
- il diritto all'indennità di congedo di maternità/paternità, nell'ipotesi di mancato versamento dei contributi "dovuti" (e non versati) da parte del committente o dell'associante in partecipazione (v. art. 64 ter del T.U.). In tal caso, le nuove disposizioni prevedono il riconoscimento dell'indennità a favore dei lavoratori parasubordinati, poiché gli stessi non sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva che è in capo, invece, al committente/associante. Diversamente, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili per tale adempimento, quali i liberi professionisti, le nuove norme non trovano applicazione.

L'Istituto precisa che, in mancanza del requisito contributivo effettivo, è possibile indennizzare, in base alla contribuzione "dovuta", i periodi di congedo di maternità/paternità ricadenti dall'anno 2015 in poi (art. 26, d.lgs. n.80/2015).

La contribuzione "dovuta" non è utile, invece, ai fini del riconoscimento dell'indennità di congedo parentale, per la quale rimane condizione necessaria il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l'indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).

Nel riportare una serie di casistiche a titolo esemplificativo, l'Istituto fornisce, infine, indicazioni sull'istruttoria per l'erogazione e il pagamento delle prestazioni.

23982-INPS\_circ\_42 del 26\_02\_16.pdf [Apri](#)